



All'attenzione degli ottici-optometristi,

di seguito potete prendere visione del dibattito tra Carlo Holl, Presidente UNO, Vittoriano Farsetti, Presidente FIO e altri dirigenti di categoria, iniziato con la questione della vendita degli occhiali premontati, ma poi sviluppatasi sulla necessità di ottenere un atto normativo che definisca il profilo professionale dell'ottico-optometrista, superando la vecchia legge del 1928.

L'utilizzo della comunicazione via e-mail, ha permesso un confronto sereno, ma ponderato e responsabile.

Tutti gli interlocutori hanno alla fine concordato sulla necessità di avere una nuova normativa, adeguata quantomeno, sotto il profilo giuridico, alle stesse sentenze emesse dalla Corte di Cassazione che riconosce le acquisizioni culturali e tecniche, che sono ormai patrimonio della grande maggioranza della categoria.

Vanno quindi messe in campo iniziative unitarie, forti e determinate.

e-mail di Carlo Holl:

Istituto Ottico Holl s.a.s. di Saiella Gabriella & C.
Via Appia Nuova 214-216
00183 Roma
tel 06/77.20.77.37 fax 06/77.077.658
E-mail infoholl@libero.it

Carissimo,

ti invio copia del fax da mandare al Dott. Capria per la richiesta di un incontro.

Vorrei mandarlo al più presto, quindi aspetto conferma o diniego telefonicamente (06/77.20.77.37 - 338/20.57.703) o via mail (infoholl@libero.it) entro le 13.

Ti dico che lo stesso è firmato da un caro collega ed amico che conosce personalmente il Dott. Capria.

Un saluto Carlo Holl.

Fax Dott. Capria

A: Ministero Attività Produttive

C.A. **Dott. Carlo Capria** - capo di segreteria

Fax n°: 06/42.02.05.10

pagg: 1 (inclusa la presente)

Roma 21/01/2010

Oggetto: richiesta incontro.

Stim.mo Dott. Capria,

la categoria degli ottici e optometristi, rappresentato da **A.I.O.** (Associazione Italiana Ottici), **A.I.O.C.** (Associazione Italiana Ottici Contattologi), **Albo degli Ottici Optometristi**, **A.N.C.Le.Co.** (Associazione Nazionale Costruttori Lenti a Contatto), **A.N.P.O.** (Associazione Nazionale Protesisti Oculari) **A.O.I.** (Associazione Ottici Italiani), **F.I.O.** (Federazione Italiana Ottici), **Federottica**, **S.Opt.I.** (Società Optometrica Italiana), **U.N.O.** (Unione Nazionale Ottici, Ottici-Optometristi e Optometristi) e **V.T.C.** (Visual Training Center) è in agitazione a causa di scoordinata attività commerciale dei dispositivi medici occhiali.

Si richiede incontro per dimostrare il danno arrecato alle oltre 28.000 famiglie degli ottici oltre al relativo indotto.

In attesa del suo gentile riscontro Le porgo i più cordiali saluti.

Armando Giannitrapani

Risposta a Carlo Holl

Da: Vittoriano Farsetti [v.farsetti@timenet.it]

Inviato: venerdì 22 gennaio 2010 15.52

A: infoholl@libero.it

Cc: Velati Giulio Federottica; Federottica Diterlizzi; CALABRO'; FIO-Falcini Alessandro; Vittoriano Farsetti

Oggetto: FIO: risposta alla Battaglia premontati proposta da UNO

Buongiorno Carlo,

Ho letto attentamente la tua e-mail ed il fax (vedi allegato) che vuoi inviare al dott Carlo Capria, in linea di principio posso condividere il danno che l'occhiale premontato produce alla nostra categoria, ma in pratica in tutto il mondo viene venduto liberamente e questo strumento, che io ritengo obsoleto e riduttivo, spesso lo regalo, io lo considero un occhiale di scorta da tenere nel cruscotto dell'auto o nel cassetto della scrivania per i casi di emergenza.

In passato la FIO fece la sua battaglia alla quale nessuna associazione partecipò, era l'inizio della diffusione del premontato ed eravamo impreparati, una "lungagnata" legale che ci ha visti vincitori per pochissimo, neanche il tempo di diffondere la notizia, poi il ricorso immediatamente dopo ci vedeva definitivamente sconfitti.

Ora ritorniamo alla "carica" con i premontati? Merita disperdere energie per questo? Non è meglio stare uniti e cercare di riprendere il lavoro della commissione per il riconoscimento professionale?

Se tutti assieme decidiamo da fare questa battaglia io certo non mi tiro indietro, ma prima cerchiamo di capire se davvero merita e se davvero siamo tutti d'accordo per evitare che qualcuno rimanga da solo a combattere, come successe appunto alla FIO.

Hai già sentito tutte le associazioni che hai elencato? (**A.I.O.** - **A.I.O.C.** - **Albo degli Ottici Optometristi** - **A.N.C.Le.Co.** - **A.N.P.O.** - **A.O.I.** - **F.I.O.** - **Federottica**, **S.Opt.I.** - **U.N.O.** - **V.T.C.**).

Tutti condividono la battaglia che vuoi intraprendere ed il taglio che hai dato al fax (la categoria degli ottici e optometristi è in agitazione... il danno arrecato alle oltre 28.000 famiglie degli ottici...)?

Non fare fughe in avanti da solo specie se lo fai anche a nome degli altri, prima di muoverti facciamo un incontro e coordiniamoci, sono questioni delicate e dobbiamo essere uniti e tutti convinti nella forma e nella sostanza.

Cordiali saluti.

Vittoriano Farsetti

DA GIANNI TRAPANI

Tematica Figura Professionale e Prescrizioni

In virtù del possibile fraintendimento in merito a quella che poteva sembrare una volontà chiara del Presidente della U.N.O. Sig. Carlo Holl di intraprendere una guerra all'occhiale premontato, sarebbe il caso di fare chiarezza evidenziando che la questione del "premontato" è, e deve restare solo un pretesto per stuzzicare gli animi di voi colleghi partecipi e direttamente interessati alle sorti della formazione e definizione della figura dell'Ottico Optometrista.

A conferma di quanto sopra scritto riporto le parole scritte dal Presidente della F.I.O. Sig. Vittoriano Farsetti che ha risposto a Carlo Holl quanto segue:

"Ora ritorniamo alla carica con i premontati? Merita di spendere energie per questo? Non è meglio stare uniti e carcare di riprendere il lavoro della commissione per il riconoscimento professionale?"

Non possiamo che rispondere ASSOLUTAMENTE SI!!!

Ma nella vita spesso sono proprio le scintille che fanno divampare gli incendi e l'intento ero solo quello di ricordare a voi colleghi quanti agenti inquinanti abbiamo fino ad oggi sopportato nella nostra pratica professionale quotidiana, minata sempre più da intenti deprofessionalizzanti, evidentemente per alti e potenti interessi economici e politici che non guardano la situazione con i nostri stessi occhi.

Ciò premesso desidero entrare nella questione in modo definitivo e spero chiaro:

Siamo tutti invitati a riflettere e confrontarci attivamente, invito a intraprendere contatti telefonici, via mail, fin anche ad organizzare incontri di persona per discutere costruttivamente sulla questione in materia della prescrizione dei dispositivi medici su misura che con Decreto legislativo n.46 del 24/02/1997 Art. 1 comma 2 lettera D dispone quanto segue: "DISPOSITIVO SU MISURA: QUALSIASI DISPOSITIVO FABBRICATO APPOSITAMENTE SULLA BASE DELLA PRESCRIZIONE SCRITTA DI UN MEDICO DEBITAMENTE QUALIFICATO E INDICANTE, SOTTO LA RESPONSABILITA' DEL MEDESIMO, LE CARATTERISTICHE SPECIFICHE DI PROGETTAZIONE DEL DISPOSITIVO E DESTINATO AD ESSERE UTILIZZATO SOLO PER UN DETERMINATO PAZIENTE. LA PRESCRIZIONE PUO' ESSERE REDATTA ANCHE DA ALTRA PERSONA LA QUALE VI SIA AUTORIZZATA IN VIRTU' DELLA PROPRIA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE."

Ora cari colleghi desidero porgervi qualche domanda volutamente provocatoria:

- Chi sarebbe l'altro professionista debitamente qualificato che può redigere prescrizione sui dispositivi medici nel nostro campo, al fine di correggere difetti visivi con soluzioni ottiche, nella fattispecie lenti oftalmiche e/o lenti a contatto?
- Sapete che numerose Compagnie ed Enti Assicurativi e Assistenziali non riconoscono alcuna validità alla prescrizione optometria correttamente allegata a regolare fattura fiscale, arrivando anche a rifiutare il rimborso ai loro assistiti, e che l'unica prescrizione da "LORO" ritenuta valida ed efficace è quella redatta da

un medico specialista in oftalmologia, anche di fronte a prescrizioni di lenti correttive di difetti rifrattivi semplici?

- Che valore hanno le sentenze della Cassazione e del Consiglio di Stato che molto chiaramente hanno individuato la figura professionale dell' optometrista definendo inoltre i limiti della liceità dell'esercizio professionale in ambito optometrico? Per onore di chiarezza ricordo le più emblematiche corredate di rispettive note interpretative:

SENTENZE n. 781 del 3 aprile 1995 e n. 595 dell' 11 aprile 2001, che hanno fissato alcuni punti chiarificatori: "L'evoluzione scientifica e tecnologica - secondo la prima sentenza - determina sovente la possibilità che nuove attività professionali non riescano ad essere incasellate nelle professioni ufficialmente consolidate".

È il caso dell'attività professionale dell'optometrista che è indubbiamente un'attività nuova, sorta a seguito dello sviluppo tecnologico. "Si tratta soprattutto - continua la seconda sentenza - di un'attività che non è regolamentata dalla legge, e il cui esercizio, allo stato attuale della normativa, deve proprio per questo, ritenersi libero, lecito anche penalmente, per la semplice ragione che non sussiste nessuna norma positiva che lo vieti, a condizione che non venga invaso l'ambito, strettamente curativo, riservato al medico oculista".

"Di conseguenza non può considerarsi preclusa all'optometrista l'attività di misurazione della vista, e di apprestare, confezionare e vendere - senza preventiva ricetta medica - occhiali e lenti correttive non solo per i casi di miopia e di presbiopia, ma - al contrario dell'ottico - anche nei casi di astigmatismo, ipermetropia ed afachia".

Le due sentenze sopra citate, ed in particolare modo la seconda, consentono di "legittimare" l'attività dell'optometrista, sostanzialmente quale soggetto esercente una professione tecnico sanitaria non medica, fondata su conoscenze fisiche e biologiche.

Quale figura professionale, dunque l'optometrista ha come obiettivo il trattamento dei difetti visivi con mezzi ottico fisici e, in genere, il miglioramento della funzione visiva con tecniche non mediche, escludendo cioè l'uso di farmaci, di "valutazioni diagnostiche" e di interventi chirurgici. L'optometria comprende nei suoi principi teorico-pratici, oltre alle procedure di analisi visiva, l'attenta osservazione della risposta globale dell'organismo agli stimoli ambientali, agisce sulla funzione visiva oltre che sull'organo visivo, mediante interventi orientati ad equilibrare il processo della visione nella sua totalità e risolvendo, dove necessario, disturbi indotti dal moderno comportamento visivo.

La Suprema Corte, nella seconda sentenza citata, ha precisato come le pratiche professionali consistenti nell'analisi visiva, l'autorefrattometria, la campimetria, il visual training e il biofeedback "costituiscono attività che, in quanto ausiliarie e funzionali all'espletamento della professione del medico oculista, non invadono il campo a tale professione riservato".

Il quadro si completa con la sentenza di Cassazione del 04/09/2003 che così recita: "L'attività di misurazione della potenza visiva e la prescrizione di lenti a contatto, non costituisce attività professionale riservata al medico oculistica. Non concretizza pertanto abusivo esercizio della professione medica l'ottico che compie tali operazioni, dovendosi esse ritenere proprie dell'esercizio dell'optometria, non implicando, la correzione del difetto visivo dell'occhio mediante prismi, una diagnosi medico-oculistica".

Questo significa che l'optometrista può correggere miopia, ipermetropia, astigmatismo, presbiopia e usare i prismi che implicitamente significa correzione dello strabismo, della postura, della educazione visiva ecc. L'optometrista inoltre può anche apprestare, confezionare e vendere, senza la preventiva ricetta medica, occhiali e lenti correttive.

Ma il dato di fatto, per così dire di fondo, di tutte le decisioni, sia della giurisprudenza di legittimità, sia di quella di merito (e si tratta di moltissime decisioni) è che comunque la figura dell'optometrista ha qualcosa in più rispetto all'ottico, ma pur sempre si innesta nella figura professionale dell'ottico.

- Quanti di voi sanno che quest'anno ricorre il decennale della "truffaldina" circolare del 2000 firmata Dott. Raffaele D'Ari e rivolta alla all'ora Ministro Rosi Bindi, che avrebbe voluto segregare la categoria professionale degli ottici in quella di "FABBRICANTE"? Circolare poi contestata dalle successive circolari interministeriali intercorse tra Ministero della Sanità e Ministero del Commercio dell' Industria e dell'Artigianato che responsabilizzavano l'operato dell'ottico come professionista operante in materia di Salute, da lì l'obbligo per l'esercente l'attività di ottico di consegnare insieme al dispositivo medico un documento riguardante le caratteristiche e le modalità d'uso del dispositivo stesso.

Con questa mail volevamo accogliere qualsiasi invito teso a creare una volontà comune, e cioè la volontà forte definire un argomento serio che da troppo tempo stagna anche per colpa nostra.

Abbondiamo le vecchie divisioni, e rendiamoci partecipi a questo a questo invito al quale seguire un incontro tra tutte le parti chiamate in causa, che noi stessi organizzeremo.

Nell'attesa di una vostra risposta di partecipazione ed interesse all'argomento, vi invitiamo a metterci in contatto tramite ogni mezzo che voi riteniate opportuno.

Cordialmente,

Daniele Petrini

Carlo Holl (Pres. U.N.O.)

Armando Giannitrapani (U.N.O.)

Risposta a Carlo Holl e Daniele Petrini

Firenze 27/01/2010

Carissimi colleghi,

alle mie tre domande poste a Carlo Holl c'è un'unica risposta: "ASSOLUTAMENTE SII!!!" che mi auguro si riferisca alla terza.

- 1) Ora ritorniamo alla carica con i premontati?
- 2) Merita di spendere energie per questo?
- 3) Non è meglio stare uniti e cercare di riprendere il lavoro della commissione per il riconoscimento professionale?

Dopo la sua costituzione si è riunita un paio di volte e poi, fermata dal TAR del Lazio, non si è più riunita.

Alla domanda che ci viene posta da Daniele Petrini: "Chi sarebbe l'altro professionista debitamente qualificato che può redigere prescrizione sui dispositivi medici nel nostro campo, al fine di correggere difetti visivi con soluzioni ottiche, nella fattispecie lenti oftalmiche e/o lenti a contatto?"

I compiti previsti nel Modello C, dedicato all'ottico fabbricante, sono indirizzati alla progettazione del dispositivo, altezza dei centri ottici, distanza interpupillare, centraggio e disposizione sul viso dell'utente secondo le lenti usate, bifocali, progressive, ma non dice niente sulla prescrizione, e quindi lascia purtroppo il dubbio.

Petrini nella sua e-mail aggiunge che alcune compagnie ed enti assicurativi ed assistenziali non ritengono valide le prescrizioni dell'ottico optometrista, ma posso asserire che molte altre sì, e posso inoltre aggiungere che per godere della detrazione d'imposta per le spese sostenute per acquisto di lenti correttive, comprese le relative montature, nonché lenti a contatto e liquidi di manutenzione, la documentazione da allegare è la seguente:

- **Prescrizione dell'oculista o dell'ottico optometrista indicante il grado del difetto visivo.**

- Documento di spesa quietanzato (fattura o scontrino fiscale parlante¹)

(La risoluzione del ministero delle finanze n. 33/8/112 del 16 marzo 1982, consente agli ottici optometristi di prescrivere direttamente al paziente occhiali da vista e lenti a contatto.

... in alternativa alla prescrizione, il contribuente può rendere, a richiesta degli uffici, un'autocertificazione).

Condivido le considerazioni di Petrini sulla giurisprudenza che convalida ed accetta l'operato dell'ottico optometrista e, dove non c'è stato realmente atto medico e/o usurpazione di titolo, le sentenze sono sempre state a favore dell'ottico optometrista. Da considerare inoltre che siamo, di fatto, in una situazione di "vacatio legis", infatti le norme presenti nel R. D. del 1928 si riferiscono alle mansioni dell'ottico di allora e non a quelle dell'ottico optometrista di oggi, all'epoca in cui non esistevano neppure le lac e la strumentazione a disposizione era molto rudimentale.

L'e-mail di Daniele Petrini termina con l'annosa vicenda del ruolo dell'ottico optometrista: fabbricante o assemblatore?

Purtroppo dobbiamo riprendere in considerazione tutta la diatriba sul ruolo di ottico "fabbricante" e di ottico "assemblatore". La registrazione al ministero è obbligatoria qualunque sia il suo ruolo scelto, e solo dopo questa iscrizione ministeriale come fabbricante o come assemblatore l'ottico può registrarsi anche in Regione per garantire all'utente finale le forniture protesiche².

Anche sul certificato di conformità, obbligatorio, che accompagna il dispositivo su misura, che nel nostro caso è prevalentemente l'occhiale, deve essere riportato il numero di registrazione al ministero della sanità, ora della salute.

In relazione all'esito degli approfondimenti effettuati, considerando gli elementi interpretativi emersi a livello comunitario, si può affermare che se è vero che l'esercente l'arte ausiliaria di ottico (figura prevista e disciplinata dall'art. 12 del R.D. 31 maggio 1928, n. 1334) realizza la fornitura di occhiali correttivi della vista, i cui componenti (montature e lenti) sono già immessi in commercio dai relativi fabbricanti e preventivamente marcati CE, è altrettanto vero che la sua attività non consiste nel semplice adattamento di tali dispositivi già immessi in

commercio, bensì nella specifica realizzazione di un dispositivo su misura³. Tale dispositivo viene creato appositamente per rispondere alle particolari esigenze del paziente, rispettando i dati della prescrizione, che costituiscono il momento progettuale, procedendo alla lavorazione delle lenti, affrontando il loro inserimento nella montatura che non è atto automatico o meramente meccanico in quanto detto inserimento esige il rispetto della centratura delle lenti secondo le specifiche necessità dell'ametropia.

Nel decreto legislativo N. 46 del 24 febbraio 1997 sono chiare le due figure e rappresentano l'ottico optometrista (fabbricante) e l'ottico tecnico di laboratorio (assemblatore). Dal momento che in Italia non è ancora chiara la figura ed il ruolo dell'Optometrista, nonostante oggi esistano 8 facoltà universitarie, la distinzione è stata realizzata con le due figure di fabbricante e assemblatore.

I compiti dell'ottico fabbricante, descritti nel Modello A, riguardano la lavorazione delle lenti oftalmiche, delle montature e delle lenti a contatto, nel Modello A Bis, dedicato all'assemblatore, non ci sono le lenti a contatto, infatti è l'ottico optometrista che di solito si occupa delle prove, delle applicazioni e dei controlli di queste.

Il Modello B rappresenta la dichiarazione di conformità ed è uguale al Modello B Bis, certificato di conformità obbligatorio quindi per entrambe le figure.

Il Modello C conferma le due figure: fabbricante come sinonimo di optometrista e assemblatore come ottico, secondo il Regio Decreto del 1928, sinonimo di tecnico di laboratorio. **I compiti previsti nel Modello C, dedicato all'ottico fabbricante, sono indirizzati alla progettazione del dispositivo: altezza dei centri ottici, distanza interpupillare, centraggio e disposizione sul viso dell'utente secondo le lenti usate, bifocali, progressive, non dice niente sulla prescrizione, ma esonera l'ottico fabbricante dalle responsabilità della montatura e delle lenti oftalmiche affermando proprio in apertura del modello che i componenti del dispositivo sono già stati valutati dai singoli fabbricanti di quei componenti, e precisamente: “scheda analisi dei rischi e progetto dei singoli componenti già valutati ed inseriti nel fascicolo tecnico dei singoli fabbricanti per i prodotti marcati CE”. I compiti previsti nel Modello C Bis, dedicato all'ottico assemblatore, riguardano la realizzazione della dima, forma che dovrà assumere la lente, la molatura delle lenti, il montaggio e l'adattamento sull'utente secondo la progettazione del dispositivo.**

La valutazione dei pericoli potenziali e l'analisi dei rischi possibili con l'uso del dispositivo non sono a carico dell'ottico fabbricante in quanto utilizza prodotti già in commercio con tanto di marchio CE, infatti la montatura, le lenti oftalmiche e le lenti a contatto sono marcati CE, ed il certificato di conformità deve garantire che il dispositivo sia conforme alla prescrizione e realizzato ed assemblato in modo corretto per quel dispositivo e adatto all'utente finale e solo a quell'utente.


Obbligatorie per entrambi le figure, ottico fabbricante e ottico assemblatore, sono le istruzioni, Modello D, che devono essere consegnate all'utente finale il quale deve essere adeguatamente istruito per

un uso corretto, non a caso infatti la legge prevede che la consegna del dispositivo debba essere eseguita direttamente dall'ottico o in sua presenza.

Pertanto io ritengo che l'ottico debba iscriversi al ministero come assemblatore e che l'ottico optometrista, anche se ufficialmente ancora non riconosciuto, ma esistente ormai da anni con tanto di titolo scolastico, attestato o laurea che sia, debba iscriversi come ottico fabbricante.

Qualcuno mi ha chiesto di registrarsi in tutti e due i modi perché svolge entrambi i ruoli nel proprio negozio, ma io credo sia meglio registrarsi come fabbricante, figura più completa e comprensiva anche dell'altro ruolo, già nel 1997 la FIO aveva dato questo suggerimento.

Cordialmente

Vittoriano Farsetti


29/01/2010

Caro Carlo, Caro Daniele, Caro Armando, Carissimi colleghi, nell'allegato che vi ho inviato potete leggere le mie riflessioni e le considerazioni della FIO Confesercenti sulle questioni sollecitate da Carlo Holl e dalla UNO (l'allegato in formato doc è il fax inviato dalla UNO).

L'invito che ci viene rivolto a partecipare alla discussione l'ho raccolto con piacere perché ci stimola a riprendere il cammino verso il riconoscimento della professione dell'ottico optometrista.

Dobbiamo dimostrare che l'ottico optometrista di oggi è completamente diverso dall'ottico a cui fa riferimento il R.D. del '28, poi mi chiedo, ma è davvero diverso? La crescita professionale è lenta, gli optometristi di ieri vorrebbero "staccarsi" dagli ottici, specie da quelli che non vogliono neppure acquisire i crediti formativi previsti dalla legge (ECM).

Finalmente ci sono i laureati in optometria, ma poi mi chiedo: sono più preparati degli optometristi di ieri? Anche loro se lo chiedono e nel dubbio frequentano corsi di ottica e di optometria.

In questa situazione poco chiara del ruolo dell'ottico optometrista in Italia qualcuno si preoccupa del mancato guadagno per la perdita delle vendite degli occhiali premontati, magari di provenienza cinese, da 2 euro. Ma regaliamoli i premontati! L'ottico optometrista è un'altra cosa!

Per la riqualificazione dell'ottico optometrista, per il riconoscimento delle sue mansioni, per il suo ruolo professionale e regolarmente inserito tra le professioni sanitarie, sarò sempre a disposizione e pronto a combattere.

Cordiali saluti

Vittoriano Farsetti

Da G. Lacchei FEDEROTTICA

Gent.mo Sig. Vittoriano

Condivido pienamente quanto risposto al Collega Petrini. Avevo preparato anch'io una doverosa replica alle affermazioni, in parte imprecise o inopportune. Ora la mia risposta risulterebbe, dopo la sua lettera, un inutile doppione.

Le Sue precisazioni sono ineccepibili e molto opportune. Ringrazio, indirettamente, il Collega che, gettando il famoso sasso nel lago, ci ha sollecitato a ridiscutere argomenti da troppo sopiti ed ha messo in evidenza quanta disinformazione ancora circola tra di noi.

Spero di incontrarla presto per meglio conoscersi perché, anche se siamo su due barche diverse, remiamo nella stessa direzione.

Cordialmente

Claudio Lacchei

Presidente Federottica Roma

c/o Novottica di C. Lacchei

Piazza A. Gramsci, 6

00041 Albano Laziale